



## **DIREZIONE SERVIZI DI STAFF Sezione Risorse Umane**

### **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2021**

#### **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**(ART.40 – COMMA 3 – SEXIES DEL D.LGS.165/01)**

#### **Premessa**

La Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del d. Lgs. n. 165/2001, ha predisposto lo *"Schema standard di relazione tecnico-finanziaria"* e lo *"Schema standard di relazione illustrativa"*, approvati con Circolare n. 25 del 19 luglio 2012. Gli schemi hanno natura obbligatoria. Tali schemi devono essere pubblicati in modo permanente sul sito web istituzionale del Comune. Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata per l'anno 2021 è necessario precisare preliminarmente quanto segue:

Ai sensi dell'art. 23, co. 2, del D. Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate non potrà superare l'importo complessivo riferito alle risorse stanziare per l'anno 2016, pur con alcune deroghe.

Si ricorda che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali.

In data 2 luglio 2019 è stato inoltre sottoscritto in via definitiva il CCDI 2019-2021 per la parte normativa, in attuazione del CCNL sopra citato.

#### **a) Le risorse stabili**

Si ricorda che il CCNL ha disposto che le risorse fisse da consolidare sono quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017; in altri termini, tutte le risorse inserite tra quelle stabili, certificate nel fondo 2017, sono da intendersi consolidate e rappresentano la base di partenza per la determinazione delle risorse relative all'anno 2018 e successivi.

Altro punto è rappresentato dall'ammontare delle risorse decentrate per l'anno 2016, in quanto il suo totale (comprensivo di risorse fisse e variabili) non può essere superato negli anni successivi, salvo ovviamente modifiche normative future. Negli enti con personale dirigenziale le risorse fisse

così determinate dovranno essere depurate delle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e agli incaricati di “alte professionalità”. Tali risorse sono infatti poste ora direttamente ed integralmente a carico del bilancio. A tali risorse si aggiungono gli importi per la corresponsione degli istituti indennitari previsti all’art. 67, comma 2, lett. a), b), c), e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

#### **b) Le risorse variabili**

Le risorse variabili sono suddivise tra quelle escluse dal limite all’incremento dei fondi previsti dall’art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 e quelle incluse. In particolare, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di istruzioni per la redazione del Conto Annuale per l’anno 2020, rimangono escluse dal limite di cui alla sopra citata norma le seguenti voci:

- a) compensi agli avvocati civili, per la sola componente, riferita alle cause vinte, riversata da terzi;
- b) gli importi corrisposti da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;
- c) le economie relative a quote dei fondi non interamente distribuite nell’anno precedente;
- d) gli incentivi tecnici corrisposti al personale, nel limite delle risorse stanziare nei quadri economici posti a base di gara per lavori, servizi e forniture, secondo la ripartizione prevista dal regolamento dell’ente;
- d) i compensi ai messi notificatori.

Si precisa che la costituzione del fondo è rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, salvo eventuali integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti di legge, da parte della giunta comunale, per le sole risorse che trovino comunque integrale copertura finanziaria nel bilancio triennale di previsione.

#### ***1 - Modulo I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa***

---

Con determina dirigenziale N. 195 del 22 marzo 2021 è stato conseguentemente quantificato il fondo delle risorse destinate per la contrattazione decentrata per l’anno 2021, in complessivi € 537.594,07.

Con l’art. 1, comma 870 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) gli enti sono stati autorizzati ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa in misura corrispondente all’ammontare dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell’esercizio 2020, a seguito dell’attivazione

dello smart working generalizzato, dovuto alle misure restrittive derivanti dalla pandemia Covid-19.

Con delibera di giunta n. 94 del 29 luglio 2021, esecutiva, è stata quindi autorizzata l'applicazione del suddetto art. 1, co. 870 della L. 178/2020.

Per il Comune di Segrate tali risparmi ammontano ad € 26.004,53 (al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP per l'importo di € 8.399,46=, per complessivi € 34.403,99).

Conseguentemente, tali risorse sono state integrate con determina dirigenziale n. 682 del 3 agosto 2021, in conseguenza della quale, il fondo è quindi stato integrato e rideterminato in complessivi € 563.598,60.

## QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

### Risorse Stabili

*Ai sensi dell'art.67, co. 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".*

### Risorse variabili

Ai sensi dell'art. 67, co. 3, CCNL 2016-2018 le risorse possono essere alimentate con importi eventuali e variabili di anno in anno, con la distinzione tra quelle soggette al limite di cui all'art. 23, co. 2, D. Lgs.75/2017 e quelle escluse dal limite medesimo.

Di seguito l'elenco e gli importi delle suddette risorse:

**RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2021 - RISORSE STABILI**

Disposizione	Descrizione	Importo
<b>RISORSE STABILI</b> Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	<b>1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 (€ 478,457,65) il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (importo delle risorse stabili 2017 certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 24/2017 - prot. n. 39190 del 20/10/2017)</b> <b>2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018</b>	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018</b>		
ARTICOLO 67, COMMA 1	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 ( <b>€ 478,457,65</b> ) il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. (*) (**)	<b>€ 412.657,65</b>
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	importo corrispondente alle <u>retribuzioni individuali di anzianità</u> e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	<b>€ 6.374,81</b>
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di <b>personale trasferito</b> , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	importi corrispondenti a <b>stabili riduzioni</b> delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro <b>straordinario</b> , ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -

ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 5, lett. a)</b> - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di <b>incremento delle dotazioni organiche</b> , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
<b>TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DEL FONDO 2016 (A)</b>		<b>€ 419.032,46</b>
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (204 dipendenti), a decorrere dal 31/12/2018 e <b>a valere dall'anno 2019 = € 16.973,00</b>	<b>€ 16.973,00</b>
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	<b>€ 5.972,20</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 (B)</b>		<b>€ 22.945,20</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI (A + B)</b>		<b>€ 441.977,66</b>
<i>(*) comprensivo dell'importo di € 9.356,30 confluito quale importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, non utilizzato nell'anno 2017 per incarichi di "alta professionalità".</i>		
<i>(**) decurtato dell'importo di € 65.800,00 destinato nell'anno 2017 per incarichi di "posizione organizzativa".</i>		

<b>RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA PERSONALE DELLE CATEGORIE - ANNO 2021 - RISORSE VARIABILI</b>		
<b>Disposizione normativa</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>RISORSE VARIABILI Art. 67, comma 3 del CCNL 2016- 2018</b>	<b>Risorse di natura variabile ed eventuale</b>	
<b>SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018</b>		

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	Importi una tantum corrispondenti <b>alla frazione di RIA</b> di cui al comma 2, lett. b), <b>calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione</b> , computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;		€ 1.542,02
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 4</b> - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' <b>1,2%</b> su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Monte Salari 1997	€ - <i>stanziamenti non ammessi per gli Enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime (ART. 67, COMMA 6, SECONDO PERIODO)</i>
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del <b>comma 5, lett. b)</b> - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di <b>obiettivi dell'ente, anche di mantenimento</b> , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c)(proventi codice della strada per la polizia locale).		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;		€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.		€ -
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE (C)</b>			<b>€ 1.542,02</b>

ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ <b>23.674,39</b>
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C - E ART. 70-ter CCNL 2016- 2018	risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (ISTAT - Censimento)	€ <b>8.000,00</b>
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; (Piani di Razionalizzazione della spesa)	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 (servizi resi a terzi) e dall'art. 56 ter CCNL 2016/2018	€ <b>4.000,00</b>
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (quota parte rimborsi spese notifiche atti <b>messi notificatori</b> );	€ <b>1.000,00</b>
risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	compensi Avvocatura (Corte dei Conti - Sez. Riunite - deliberazione n. 51/2011/CONTR)	€ <b>32.400,00</b>
	incentivi funzioni tecniche - <b>dal 01/01/2018</b> - art. 113 D. LGs. 50/2016 (Corte di Conti - Sez. Autonomie - deliberazione n. 6/2018/QMIG)	€ <b>25.000,00</b>
	compensi per sponsorizzazioni (art. 43 Legge n. 449/1997) che trovano copertura finanziaria in trasferimenti operati da soggetti privati in esecuzione di specifico contratto di sponsorizzazione (Corte dei Conti - Sez. Liguria - deliberazione n. 105/2018/PAR)	€ -
	risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 (art. 1 - comma 870 - Legge 17/2020)	€ <b>26.004,53</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE (D)</b>		€ <b>120.078,92</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI (C + D)</b>		€ <b>121.620,94</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		€ <b>563.598,60</b>

**La quantificazione delle risorse decentrate nonché delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 del CCNL del 21.5.2018 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse per il trattamento accessorio per l'anno 2016**

<b>TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE 2021</b>	( + )	€ 563.598,60
<b>Risorse stabili + variabili 2021 ESCLUSE dal limite del Fondo 2016</b>	( - )	-€ 143.024,12
<b>risorse 2021 per posizioni organizzative DA SOMMARE al limite del Fondo 2016</b>	( + )	€ 65.800,00
<b>TOTALE FONDO 2021 SOGGETTO A LIMITE FONDO 2016</b>	( = )	€ 486.374,48
<b>TOTALE FONDO 2016 - determinazione dirigenziale n. 624 del 02/08/2016 e certificato dall'Organo di Revisione con Verbale n. 31/2016 - prot. n. 42222 del 28/11/2016 (al netto risorse variabili escluse dal limite)</b>	( = )	€ 547.457,65

#### *Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione*

Il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l'anno 2021 è pertanto costituito da:

- a) Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione per € 441.977,66;
- b) Risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo di tali risorse soggetto a limite ammonta ad € 1.542,02, mentre quello delle risorse non soggette a limite ammonta ad € 120.078,92, per un importo totale di € 121.620,94;

Risorse totali soggette a certificazione: € 563.598,60.

## **2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione non contrattabili**

### **2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le poste di destinazione non contrattabili sono costituite da:

1. *Indennità di comparto (per la sola quota carico del fondo)*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, comma 4, alinea a), del Ccnl 2005. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita in misura fissa direttamente dal CCNL e non può quindi costituire oggetto di contrattazione integrativa a livello territoriale o di ente. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci, sia in sede di costituzione che di destinazione del fondo;



2. *Progressioni economiche orizzontali "storiche"*: trattasi delle somme destinate a remunerare le progressioni economiche attribuite prima del contratto integrativo in esame. Anche questi valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;
3. *Indennità ex VIII° qualifica funzionale ai non titolari di P.O.*: trattasi di somme che remunerano il personale in servizio inquadrato in categoria D a titolo di retribuzione individuale di anzianità. La tabella che segue mostra le risorse storiche e vincolate:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 64.200,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI "storiche" (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 139.500,00
INDENNITÀ EX VIII° QUALIFICA FUNZIONALE NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 650,00

## **2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Le poste regolate dall'attività negoziale come formalizzate nel verbale di pre-intesa siglato il 22 luglio 2021 sottoposto a certificazione sono costituite da:

PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018) DA ATTRIBUIRE (2021)	€ 61.050,00
---	-------------

Le progressioni economiche orizzontali verranno attribuite con decorrenza 1° gennaio 2021 per € 61.050,00 sulla base delle valutazioni in merito effettuate esclusivamente dai dirigenti in applicazione del sistema di valutazione in vigore nell'Ente per gli anni 2018-2019-2020. Le parti hanno convenuto l'impegno a destinare ulteriori risorse in € 40.000,00 per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1° gennaio 2022.

## **3 - Modulo III - Contrattazione integrativa – Accordo di pre-intesa**

L'ipotesi di accordo sottoscritto mediante pre-intesa in data 22 luglio 2021 prevede:

- a) Le risorse disponibili soggette e non soggette al limite di cui all'art. 23 d. lgs. 75/2017 (risorse decentrate 2016), che risultano elencate nel prospetto alla voce "Risorse disponibili per la

*contrattazione decentrata personale delle categorie – anno 2021- risorse variabili”* ed ammontano ad € 121.620,94. Tali risorse, per € 120.078,92 (non soggette al limite del fondo), finanziano esclusivamente emolumenti accessori di natura variabile ed eventuale e sono così suddivise:

- Risparmi da lavoro straordinario	€ 23.674,39
- Compensi ISTAT	€ 8.000,00
- Compensi servizi resi a terzi	€ 4.000,00
- Compensi ai messi notificatori	€ 1.000,00
- Compensi avvocatura comunale	€ 32.400,00
- Incentivi funzioni tecniche	€ 25.000,00
- Risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nell’esercizio 2020 (art. 1, comma 870, Legge 178/2020)	€ 26.004,53

Si precisa che le risorse di natura variabile ed eventuale derivanti dai risparmi per lavoro straordinario e dai risparmi per buoni pasto non erogati nel 2020 (art. 1, co. 870, L. 178/2020) alimentano esclusivamente i premi collegati alla performance individuale e collettiva.

Parimenti, anche le risorse variabili soggette al limite 2016 e derivanti esclusivamente dal recupero della retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato nel corso del 2020 concorrono a finanziare la premialità correlata alla performance individuale e collettiva, per l’ammontare di € 1.542,02.

Le altre risorse variabili ed eventuali finanziano i corrispondenti istituti del salario accessorio ai quali sono funzionalmente correlati sulla base di specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro.

b) L’ipotesi di accordo prevede inoltre lo stanziamento di € 61.050,00 per progressioni economiche all’interno della categoria da attribuire nell’anno 2021, oltre all’impegno reciproco delle parti a stanziare ulteriori € 40.000,00 a carico del fondo per l’anno 2022 allo stesso titolo.

L’impiego di tali risorse, che dal 2022 comporterà un maggiore finanziamento per le progressioni economiche all’interno della categoria (aventi carattere di stabilità), a carico del fondo per complessivi € 101.050,00, risulta tecnicamente sostenibile in relazione all’ammontare delle risorse stabili che alimentano annualmente il fondo, sia pure a scapito di una drastica riduzione dei compensi per i premi alla performance individuale e collettiva (componente variabile del fondo), che produrrà effetti anche negli anni futuri.

c) Per quanto riguarda i compensi destinati a remunerare le specifiche responsabilità attribuite al personale di cat. C e D non titolare di incarico di posizione organizzativa, è stata prevista per l’anno

2021 la destinazione di € 36.000,00, sostanzialmente in linea con gli anni precedenti, con l'impegno tuttavia di prevedere un incremento di € 12.000,00 per l'anno 2022 per un totale di € 42.000,00, in relazione alle esigenze derivanti da eventuali riassetti organizzativi. E' stato infine concordato l'impegno alla revisione dell'istituto in sede di contrattazione decentrata integrativa per il triennio 2022-2024.

d) la rimanente parte dell'ipotesi di accordo regola i criteri di attribuzione al personale dipendente delle progressioni economiche all'interno della categoria, a norma dell'art. 7, lettera c) del CCNL 21.5.2021, sulla base di criteri equitativi e non discriminatori e tenendo conto delle disposizioni del vigente CCNL.

Segrate, 8 settembre 2021

Il Dirigente

Fabrizio Giovanni Domenico Zordan

*(firma digitale - art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005)*